

COMUNE DI CESSALTO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DA CONFERIRE OD
AUTORIZZARE AI DIPENDENTI COMUNALI

COMUNE DI CESSALTO
(TREVISO)

*no 100/97
Reg. 706*

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio in questo Comune
dal *24/01/97* al *09/02/97*
Cessalto il *10/02/97*

Visto: IL SINDACO IL MESSO COMUNALE
IL SINDACO IL MESSO COMUNALE
Dott. Emanuele Celedari *V. Zeri Gianfranco*

Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, non compresi negli ordinari compiti e doveri d'ufficio, ai dipendenti dell'Amministrazione comunale.
2. Per i rapporti a tempo parziale resta ferma la disciplina di cui al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117.

Art. 2 - Criteri generali

1. I dipendenti del Comune non possono ricoprire cariche, ne' svolgere gli incarichi di cui all'articolo 1, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento e, comunque, al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Gli incarichi non possono essere conferiti, ne' accettati od autorizzati, quando l'espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti presso l'Amministrazione di appartenenza, anche in relazione all'attivita' progettuale programmata, nonche' al prestigio ed al decoro della medesima Amministrazione. Parimenti, non potra' essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, ovvero che possa determinare un conflitto (anche potenziale) di interessi con l'Ente di appartenenza.
3. In ogni caso il dipendente ha il dovere di assicurare che ogni attivita' sia svolta in modo tale da non pregiudicare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione.
4. Sono sempre vietati i cumuli di attivita', nonche' le attivita' connotate, congiuntamente, dalla professionalita' e dalla continuita'.

5. Sono vietati gli incarichi di collaborazione con singoli soggetti od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio del dipendente.

Art. 3 - Modalita' per il conferimento o l'autorizzazione agli incarichi

1. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, ovvero le societa' o persone fisiche che svolgano attivita' di impresa o commerciale, che intendano conferire un incarico ad un dipendente formulano, al fine di ottenerne l'autorizzazione, richiesta nominativa al Sindaco indicando:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata (tempi di inizio e conclusione della prestazione);
 - c) la sede di svolgimento dell'attivita';
 - d) la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico;
 - e) il compenso, se previsto.
2. Ove la proposta di incarico, indicante i dati ed i motivi di cui al comma precedente, venga rivolta direttamente al dipendente, questi deve rimetterla al Sindaco per il relativo esame e le conseguenti determinazioni.
3. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione, il Sindaco acquisisce il parere del Segretario comunale ed eventualmente anche del Capo Settore interessato, valutando la natura ed il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la misura dell'eventuale compenso corrisposto, la compatibilita' con l'attivita' di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto.

Art. 4 - Sospensione, revoca, limiti e violazioni

1. I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere motivatamente sospese o revocate dal Sindaco per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate e proposte dal Segretario comunale, sentito il Capo Settore interessato.
2. Parimenti, si dà luogo alla revoca, nella stessa modalita' del precedente comma, qualora risulti che lo svolgimento delle attivita' procuri danno al servizio o violi i limiti della territorialita' (se previsto), dell'orario, della prioritita' dei compiti d'ufficio, del divieto di utilizzo di strumenti o mezzi comunali, del divieto di operare per committenze aventi interessi con l'Ente, del limite temporale degli incarichi.

Art. 5 - Attivita' ed incarichi consentiti ai dipendenti comunali

1. Fatte salve le incompatibilita' previste espressamente in disposizioni legislative, sono consentiti ai dipendenti, caso per caso:
 - a) gli incarichi di consulenza, frazionamenti, progettazioni, direzione lavori, perizie, di arbitrati, eccetera, limitati nel tempo, conferiti da amministrazioni e/o enti pubblici;
 - b) le partecipazioni a commissioni di collaudo, di gara, di concorso, disciplinari, di aggiudicazione o comunque di organi collegiali attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
 - c) la partecipazione a collegi sindacali o di revisione dei conti in societa' a partecipazione pubblica od enti pubblici, ovvero in societa' o persone fisiche che svolgono attivita' d'impresa o commerciale;
 - d) la nomina a cariche in societa' cooperative in generale;
 - e) gli incarichi di docenza in corsi e/o seminari di formazione e/o aggiornamento professionale, organizzati da amministrazioni o enti

- pubblici, oppure da persone o società che svolgono attività d'impresa o commerciale;
- f) le prestazioni occasionali e saltuarie per conto dell'amministrazione con la quale intercorre il rapporto di pubblico impiego.
2. Sono incompatibili e non possono essere esercitate in modo continuativo dai dipendenti:
- il commercio;
 - l'industria;
 - la libera professione;
- e tutto quanto previsto dall'art. 60 del T.U. n. 3/1957.

Art. 6

Criteria di gestione e di pubblicità degli incarichi conferiti od autorizzati

1. Presso il servizio personale è tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, un elenco nominativo, aggiornato, di tutti gli incarichi conferiti od autorizzati ai dipendenti comunali e dei relativi compensi.
2. L'elenco viene annualmente pubblicato, per non meno di quindici giorni, all'albo pretorio comunale, contestualmente all'invio annuale da parte del Comune all'anagrafe istituita presso il dipartimento della funzione pubblica.
3. Gli emolumenti percepiti dai dipendenti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità per l'espletamento di incarichi affidati ed autorizzati, derivanti da redditi da lavoro autonomo e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, devono essere, in sede di dichiarazione annuale e per la parte eccedente l'importo lordo di L. 200 milioni, riversati, al netto delle imposte, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al fondo per l'ammortamento dei

titoli di Stato (Legge 27 ottobre 1993, n. 432), a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso. La disposizione non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attivita' libero-professionali, ove consentite, ai pubblici dipendenti.

Art. 7 - Incompatibilita': pronuncia, conseguenze

1. L'incompatibilita', salvo i casi in cui opera di diritto, va pronunciata di volta in volta, osservando le norme procedurali contenute nel capo I, titolo V, del D.P.R. n. 3 del 1957.
2. L'esercizio di attivita' od incarichi non autorizzati ovvero incompatibili con lo status di dipendente dell'Ente, e, comunque ogni violazione alla materia, comporta anche il promovimento, da parte del competente organo, del procedimento disciplinare.

Art. 8 - Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa legislativa ed al decreto del ministero della funzione pubblica 31 marzo 1994 (in G.U. del 28 giugno 1994, n. 149) prescindendosi quindi dalle disposizioni statutarie e/o regolamentari degli enti, consorzi, aziende, istituzioni ai quali il Comune partecipa o, comunque, ha un interesse. In tal caso il conferimento o l'autorizzazione, sempre nel rispetto dei criteri adottati nel presente Regolamento, verra' effettuata, volta per volta, soltanto laddove ricorrano speciali motivi.

3. Gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti al 1° gennaio 1996 sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrera' in vigore con il conseguimento della esecutivita', secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
